



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice Dott. Gianmarco Marinai

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da V [REDACTED] (nato a [REDACTED] - [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente [REDACTED]), nell'ambito del quale è stato nominato professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 il dott. Dario Laucci, osserva quanto segue.

In data 11 dicembre 2017, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi, successivamente integrata in data 25 gennaio 2018, che consiste *a)* nell'apporto di finanza terza; *b)* nella messa a disposizione dei proventi dell'attività di recupero crediti; *c)* nella messa a disposizione di una quota parte di reddito mensile, al fine di garantire *i)* il pagamento integrale delle spese di procedura; *ii)* il pagamento integrale dei crediti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri; *iii)* il pagamento integrale dei crediti privilegiati di Inps e Inail; *iv)* il pagamento integrale con l'utilizzo di nuova finanza dei crediti non falcidiabili costituiti dall'iva e dalle ritenute operate e non versate di cui all'art. 7 della L. 3/2012; *v)* il pagamento con l'utilizzo di nuova finanza nella percentuale del 10% del credito di Cal.me Spa; *vi)* il pagamento dei rimanenti crediti chirografari e degradati attraverso l'attribuzione integrale della nuova finanza residua.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta, come integrata, come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 247.222,05
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da:



- [redacted] nato [redacted] il giorno [redacted] residente in [redacted]
[redacted] Livorno (LI), C.F. [redacted]
- [redacted] residente in [redacted] Livorno (LI), C.F.
[redacted] Coniuge;
- [redacted], residente in [redacted] Livorno (LI), C.F.
[redacted], Figlia;
- [redacted] residente in [redacted] Livorno (LI), C.F.
[redacted] Figlio.

• le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.594,00;

• il reddito lordo medio mensile del nucleo familiare su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento dell'Accordo di Composizione della Crisi ammonta a € 2.300,00, di cui € 1.473,00 di [redacted] ed € 830,00 del coniuge.

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni, né ha espresso il proprio diniego alla proposta formulata e inviata dall'O.C.C. in data 14/12/2017 ed alla successiva integrazione comunicata dall'O.C.C. in data 26/1/2018.

I creditori Agenzia delle Entrate, Cal.Me Spa, Inail, Cipag, oltre ad Agenzia delle Entrate per gli aggi di sua competenza, hanno fatto pervenire il loro consenso espresso alla proposta.

Il giudice ha così dato atto che, in mancanza di espressione di dissenso, l'accordo deve ritenersi raggiunto all'unanimità.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.



Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Dario Laucci.

DISPONE

- 1) Che siano sospese, fino a completamento dell'Accordo di composizione della crisi da Sovraindebitamento, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da: Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) che l'esecuzione del pagamento da effettuarsi con l'apporto di nuova finanza avvenga entro 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria del decreto di omologa e che i pagamenti annuali successivi avvengano entro il 30 aprile di ogni anno;
- 4) che il debitore provveda ad effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario ed esibisca all'O.C.C., entro 7 giorni dalla data di esecuzione dei pagamenti, la prova dell'avvenuto adempimento;
- 5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);
- 6) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 7) liquida in € 2.900,00 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi come concordato tra le parti.

Si comunichi.

Livorno, 24 aprile 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

